

## **CONTRATTO**

**AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA 2017-2020 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (CAM D.M. 24 MAGGIO 2012) PER L'IMMOBILE UBICATO IN FIRENZE, VIALE AMENDOLA 36, NEL QUALE SONO OSPITATI I LOCALI DELL'AUTOMOBILE CLUB FIRENZE E DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE TOSCANA, LIGURIA, UMBRIA, MARCHE E SARDEGNA DI ACI ITALIA. PROCEDURA UNICA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA L.R. TOSCANA N. 38 DEL 2007**

**SMART CIG 7099281004 Direzione Compartimentale ACI TLUMS**

## **T R A**

**l'ACI – Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Marche E Sardegna di ACI Italia**, con sede in **50100 Firenze Via Amendola 36** P.I. **00907501001** in persona del Dirigente Dott.ssa Alessandra Rosa, in seguito anche “*Direzione Compartimentale*” o “*Ente*”

## **E**

L'impresa **ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede in **56038 PONSACCO (PI), Via Berlino 6/M, P.I. 01945580502**, in persona di **LORENZO ROSSI** quale Amministratore Unico, in seguito anche “*Impresa*”

## **PREMESSO**

- che con determinazione a contrarre del **22 maggio 2017 n. 3** l'Ente ha stabilito di affidare il servizio triennale di pulizia degli ambienti indicati nel capitolato speciale mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) – ME.PA., ai sensi degli artt. 7 del D.L. 52 del 2012 e 328;
- che la RdO N. 1602025 si è conclusa con l'aggiudicazione del 12 luglio 2017 alla impresa B&B srl classificatasi al primo posto in graduatoria;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito negativo, con revoca del provvedimento di aggiudicazione e affidamento del servizio alla impresa ANTARES, classificatasi al secondo posto in graduatoria ;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all'impresa ANTARES hanno sortito esito positivo;

- che l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50 del 2016;
- che in data 21/10/2017 è stato acquisito il DURC;
- che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto dall'art. 32 del D.lgs 50 del 2016, ancorché non obbligatorio trattandosi di acquisto tramite ME.PA.;
- che il servizio è regolato, oltre che dalla presente convenzione, dal capitolato speciale con i relativi allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate dall'Impresa in sede di gara allegate rispettivamente **sub. B e sub. C**, limitatamente alle obbligazioni che interessano la Direzione Compartimentale e non l'Automobile Club Firenze;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

si stipula e si conviene quanto segue

#### **1) Oggetto**

Il contratto, secondo quanto indicato nel capitolato speciale allegato **sub. A)** e dai suoi allegati, ha ad oggetto l'appalto:

- a) del servizio di pulizia ordinaria, sanificazione e disinfezione degli ambienti ubicati nello stabile di Viale Amendola 36 in Firenze;
- b) della fornitura di prodotti igienico-sanitari nelle quantità adeguate ad assicurare che ogni ambiente non ne rimanga sprovvisto e dei raccoglitori per la raccolta differenziata;
- c) del servizio di pulizia straordinaria "a richiesta" negli ambienti, durante gli orari, per la durata e con le modalità di volta in volta.

L'offerta formulata in sede di gara integra il presente contratto ed il capitolato speciale impegnando l'Impresa al rispetto degli obblighi assunti. In ogni caso gli atti di gara ed il capitolato speciale d'appalto prevalgono sull'offerta tecnica dell'Impresa qualora più favorevoli per l'Ente.

## **2) Durata del contratto**

Il contratto ha durata di tre anni a decorrere dal **01/10/2017** e scadrà pertanto il **30/09/2020** salvo la possibilità da parte della stazione appaltante di richiedere una proroga tecnica per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni.

## **3) Corrispettivi**

Il corrispettivo annuale per l'espletamento del servizio di pulizia ordinaria, per la fornitura dei prodotti igienico-sanitari e dei raccoglitori per la raccolta differenziata di cui all'art. 1 lett. a) e b), è stabilito "a corpo" nella misura di **€ 4.383,12 (quattromilatrecentottantatre/dodici) oltre IVA**, di cui **€ 30,00 (trenta/00) oltre IVA** per oneri della sicurezza annuali stimati nel DUVRI unico per Automobile Club e Direzione Compartimentale e per quanto di competenza di quest'ultima.

Il corrispettivo orario per il servizio di pulizia straordinaria di cui all'art. 1 lett. c), è stabilito in **€ 15,46 (quindici/46) oltre IVA** per ogni ora\uomo di II livello operaio e in **€ 14,38 (quattordici/38) oltre IVA** per ogni ora\uomo di un III livello operaio .

I corrispettivi di cui sopra saranno versati in rate bimestrali di importo pari a **€ 730,52 (settecentotrenta/52)**, comprensivi degli oneri della sicurezza, con pagamento tramite bonifico bancario a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della relativa fattura. Il pagamento è subordinato alla regolarità della posizione contributiva dell'Impresa nei confronti di INPS e INAIL accertata dalla stazione appaltante tramite richiesta del DURC inoltrata agli enti competenti.

Qualora ne ricorrano i presupposti il pagamento sarà inoltre effettuato in osservanza delle procedure e degli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalle successive disposizioni attuative della suddetta norma e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2007 n. 28.

#### **4) Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il responsabile del procedimento del presente appalto e direttore dell'esecuzione è il Direttore dell'Ente Dott.ssa Alessandra Rosa.

#### **5) Direttore del servizio dell'Impresa**

L'Impresa affida la direzione del servizio alla Sig.a Selene Giovannini che si rapporterà direttamente con il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione in merito all'andamento dell'appalto.

#### **6) Personale e clausola sociale**

Il servizio dovrà essere espletato unicamente mediante personale dipendente dell'Impresa con trattamento economico non inferiore a quello previsto dal corretto inquadramento CCNL del *“personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi”*, in virtù del quale l'Ente ha stimato il costo del lavoro ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50 del 2016.

L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì al rispetto delle norme del suddetto CCNL in materia di salvaguardia dell'occupazione.

L'Impresa per l'intera durata dell'appalto assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell'appaltatore uscente, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto.

#### **7) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

L'Impresa, quale unica responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti è tenuta a redigere ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008, nonché ad attuarne i contenuti mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e predisponendo adeguati percorsi formativi. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto

L'Impresa consegna copia del proprio DVR (allegato **sub. D**).

L'Impresa ha preso visione e condivide i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall'Ente, posto a base di gara ed allegato al presente contratto **sub. E**, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

#### **8) Scioperi**

Qualora nel corso del contratto si verificchino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Ente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Ente con preavviso di almeno cinque giorni. In difetto di preavviso saranno applicate le penali contrattuali per inadempimento.

#### **9) Riduzioni e variazioni del servizio**

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ridurre il servizio in funzione delle proprie esigenze, per gli ambienti individuati nel capitolato speciale o per parti di questi, con **preavviso** di almeno **10 giorni**. In tal caso il corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale dai metri venuti meno.

Nel caso si renda necessario estendere il servizio ad altro ambiente in corrispettivo sarà determinato per analogia prendendo come riferimento un ambiente già contrattualizzato di analoga tipologia e proporzionalmente ai metri quadri oggetto dell'estensione.

In ogni caso, in conseguenza della disposta revoca e/o variazione del servizio, l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento del

danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorrer possa espressamente rinuncia.

#### **10) Recesso**

Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo l'Ente potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinuncia.

#### **11) Clausola risolutiva espressa**

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, in caso di:

- a) mancata o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;
- b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara o da quanto indicato dall'Impresa nell'offerta formulata tecnica;
- c) tre contestazioni nel corso dell'anno per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero per carenza nel rifornimento dei prodotti igienici indicati nel capitolato speciale;
- d) ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
- e) ingiustificata interruzione del servizio. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;

- f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
- h) violazione delle norma in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 81 del 2008.

## **12) Penali**

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali:

- a) € 100,00** per ogni giorno di mancato espletamento del servizio di pulizia, ovvero di fornitura dei prodotti igienico sanitari.
- b) € 60,00** per ogni giorno di mancata compilazione del registro di presenza, in entrata o in uscita, in una singola struttura. Nel caso manchino entrambe le presenze si applicherà la penale di cui alla lett. a). Le suddette penali troveranno applicazione anche nel caso in cui venga istituita la marcatura presenza tramite badge;
- c) € 100,00** per ogni volta in cui verrà riscontrato una non adeguata qualità del servizio espletato;
- d) € 60,00** per ogni giorno in cui il personale presterà servizio in mancanza della divisa o in mancanza di cartellino di riconoscimento ben esposto;
- e) € 50,00** per ogni giorno di inadempimento generico rispetto a quanto previsto dal presente contratto o dal capitolato speciale.

L'inadempimento che si protragga per più giorni darà luogo all'applicazione della penale per ogni singolo giorno.

L'Impresa riconosce che l'importo della penale è congruo tenuto conto dell'interesse dell'Ente alla corretta esecuzione del servizio, accetta la penale e rinuncia fin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

L'Ente ha facoltà di applicare le penali anche rivalendosi sulla polizza fideiussoria.

### **13) Assicurazione**

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone, animali e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino in nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto L'Impresa consegna all'Ente copia della polizza assicurativa rilasciata da Italiana Assicurazioni (del 12/04/2016 n. 2016/07/6114267 con scadenza il 12/04/2018) a garanzia dei suddetti danni con massimali adeguati alla tipologia ed all'entità del servizio affidato (allegato **sub. F**).

Eventuali danni che non dovessero comunque essere coperti dalla suddetta polizza assicurativa rimarranno comunque ad integrale carico dell'Impresa.

### **14) Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50 del 2016 ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'Ente - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da Elba Assicurazioni SPA (del 05/10/2017 n.1125212) di importo pari a € **750,00** ed allegata al presente contratto **sub. G**.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

### **15) Subappalto**

È consentito subappalto nella misura di legge qualora sia stato espressamente dichiarato in sede di gara.

### **16) Clausola CONSIP**

In base a quanto previsto dall'art. 1 c. 13 del D.L. n. 95/2012 l'Ente potrà recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione da

inviare via P.E.C. con formale preavviso con inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 c. 1 della L. n. 448/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della l. n. 488/1999.

### **17) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

### **18) Spese**

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

### **19) Trattamento dei dati personali**

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003, è stata resa all'Impresa in fase di gara. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196 del 2003 l'Ente nomina l'Impresa quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Impresa si impegna a trattare e

far trattare i dati nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari mantenendo la massima riservatezza su tutte le informazioni venute in suo possesso ed a non farne oggetto di comunicazione e/o diffusione.

## **20) Foro competente**

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

Firenze, 06 dicembre 2017

**Automobile Club d'Italia**

**ANTARES Soc. Coop.**

**Direzione Comp.le Toscana Liguria**

**Amministratore Unico**

**Umbria Marche e Sardegna**

**Lorenzo Rossi**

**Alessandra Rosa**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole.

- 3) Corrispettivi
- 7) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- 8) Scioperi
- 9) Riduzioni e variazioni del servizio
- 10) Recesso
- 11) Clausola risolutiva espressa
- 12) Penali
- 13) Assicurazione
- 14) Garanzia definitiva
- 15) Subappalto
- 16) Clausola CONSIP
- 17) Tracciabilità dei flussi finanziari
- 20) Foro competente

**ANTARES Soc. Coop.**

**Amministratore Unico - Lorenzo Rossi**

ALLEGATI (mantenuti agli atti dell'ufficio):

- a)** Capitolato speciale
- b)** Offerta tecnica;
- c)** Offerta economica;
- d)** DVR;
- e)** DUVRI;
- f)** Polizza assicurativa;
- g)** Garanzia definitiva.